

Alla cancelleria del Tribunale di Arezzo  
per la cancelleria del Tribunale di Genova-sez. penale  
per la

**CORTE d'APPELLO di GENOVA-sez. penale**

**Procedimento penale:**

n.4039/13 RGNR mod. 21

n.37/14 R.G.Trib.Genova

sentenza n. 1321/14 Reg. sent. del 11/03/14

16 APR 2014

16 APR 2014

**ATTO d'APPELLO DELLA PARTE CIVILE**

**Rossi Roberto**, nato a Foligno (Pg), il 08.10.59 e residente in Arezzo, via Tiepolo n.13, costituito parte civile nel giudizio di primo grado n. 4039/13 RGNR,-37/14 RG Trib. Genova, domiciliato, ai fini del presente procedimento in Arezzo, Via Roma n. 25 presso e nello studio dell'Avv. Mauro Messeri, dal quale è rappresentato e difeso giusta delega in calce al presente atto d'appello

**DICHIARA DI PROPORRE APPELLO**

Così come in effetti propone appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 576 C.P.P. agli effetti della responsabilità civile dell'imputato

Avverso la sentenza n. 1321/14 del Tribunale di Genova emessa dal Giudice Dott. M. Deplano, pronunciata il 11.03.14 e depositata in data 12.03.14 entro il termine di legge, nel procedimento n. 4039/13 RGNR mod. 21 e n.37/14 RG Tribunale, nella parte in cui visto l'art.530 cpp ha assolto Casalini Paolo nato ad Arezzo il 22/04/60 imputato del reato p. e p. dagli artt. 595 c.p. e 13 L. 47/1948 perché il fatto non sussiste e nella parte in cui, per l'effetto ha, implicitamente respinto le richieste di condanna, avanzate dalla parte civile nei confronti del predetto, al risarcimento dei danni patrimoniali e non da liquidarsi in separato giudizio, alla assegnazione di una provvisoria immediatamente esecutiva richiesta nella misura non inferiore ad € 5.000,00, alla refusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile, da liquidarsi come da notula pro-forma acquisita agli atti.

*medium che contiene l'indicazione resta autonomo e distinto rispetto alla fonte a cui esso rinvia ...".*

\*

Al contrario, può ~~essere~~ senza alcun dubbio ritenersi provato che dall'istruttoria dibattimentale il fatto è accaduto così come narrato da Rossi Roberto sia nell'atto di denuncia-querela che nella deposizione testimoniale resa dallo stesso all'udienza del 11/03/14 ed ha trovato piena conferma anche nelle dichiarazioni rese dal testimone Di Paolo Antonio Pio, nonché nella documentazione acquisita agli atti (articolo a firma Casalini Paolo e dossier anonimo) sopra richiamata.

Più in particolare, si osserva, deduce ed eccepisce, riguardo ai precedenti punti sopra richiamati che:

- 1) Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, non solo lo scritto anonimo, ma **anche l'articolo pubblicato il 22/03/13 dal titolo 'Dossier al veleno contro i commissari Eutelia' a firma Casalini Paolo ha offeso la reputazione di Rossi Roberto** nella parte in cui: a) ha comunicato a più persone che "era circolata in quei giorni una vera e propria bomba atomica dai contenuti impubblicabili che chiamava in causa i commissari governativi di Eutelia"; b) guarda caso, come riferito dalla persona offesa in sede di deposizione testimoniale all'udienza del 11/03/14 "quei giorni", erano i giorni che precedevano di poco la data in cui sarebbe stata celebrata, dalla sezione penale del Tribunale di Arezzo in composizione collegiale, una importante udienza relativa al procedimento penale iscritto al n.276/07 rgnr della Procura della Repubblica di Arezzo, in relazione al quale il Dott. Rossi Roberto, all'epoca Sostituto Procuratore, aveva esercitato l'azione penale per gravi reati addebitabili agli amministratori di Eutelia. Il decreto che ha disposto il giudizio è stato prodotto agli atti del presente processo, all'udienza del 11/03/14 dal difensore della parte civile; c) l'articolo a firma Paolo Casalini, al di là di costituire un contenitore capace di fare anche da cassa di risonanza dello scritto anonimo di cui si parlerà di seguito, contiene delle "osservazioni" con cui falsamente e gratuitamente lo stesso Casalini afferma che "... non è vero, come dice la commissaria Saitta, che Eutelia era un'azienda in perdita ..." . Affermare ciò, significa comunicare a più persone lo stesso concetto espresso dallo scritto

anonimo, in cui si insinua come tutta la procedura sarebbe stata preordinata a far fallire una società sana per ricavarne ingiusti profitti, in cui si insinua di un accordo illecito tra il pubblico ministero Rossi Roberto e i commissari giudiziari per portare la società all'amministrazione controllata, in cui si accosta il nome del pubblico ministero Rossi Roberto ed il suo operato di magistrato ad una presunta "sottrazione di 200 milioni di euro nell'operazione commissariamento e vendita della spa", a manovre che avrebbero "lasciato sul lastrico 2500 lavoratori", ad "accordi sottobanco", a "malaffare", a "svendite d'azienda" effettuate per un valore di "15 milioni di euro" contro un valore di stima di "202 milioni" a "furto".

Affermare falsamente, come ha fatto Casalini nell'articolo a sua firma, che "non è vero che Eutelia era un'azienda in perdita", accostando tali affermazioni al dossier anonimo e sottacendo, invece, sia la reale gravissima esposizione debitoria della società (oltre cento milioni di euro solo per debiti verso l'Erario) sia i fatti di cui alle imputazioni del richiamato decreto di citazione che ha disposto il giudizio nel proc. pen. 276/07 rgnr a carico degli amministratori della medesima società, costituisce offesa alla reputazione di Rossi Roberto sia come magistrato che come uomo. A conferma di tutto ciò, si consideri che il Casalini ha chiuso il proprio articolo con la seguente frase "... credo anche che sia un dovere di chi rappresenta lo stato, spazzare via ogni dubbio e prima possibile."

In quale modo chi lavora onestamente per lo Stato ed è quotidianamente impegnato nella battaglia per l'affermazione della legalità, dovrebbe e potrebbe chiarire i dubbi generati dall'anonimo diffamatore al Casalini, non è dato sapere.

Né è dato sapere quale rilevanza possa avere per la collettività la comunicazione di simile dubbio.

Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, **anche l'articolo a firma Casalini Paolo** (e non soltanto il dossier anonimo) **ha un contenuto** offensivo della reputazione di Rossi Roberto, e quindi, **diffamatorio** nei confronti di lui.

**La comunicazione ad un numero indeterminato di persone del fatto (non vero) che Eutelia non era un'azienda in perdita** (dalla quale deriva la stessa allusione contenuta nel dossier anonimo e cioè

che Rossi si sarebbe adoperato per scopi illeciti per fare aprire dal Tribunale di Arezzo la "procedura concorsuale" che poi ha riguardato Eutelia spa) oltrech  dei dubbi del Casalini, che hanno trovato origine sullo scritto anonimo, costituisce di per s  grave offesa alla reputazione del magistrato e dell'uomo Roberto Rossi;

- 2) In ogni caso, anche a prescindere dalle considerazioni di cui al precedente punto, la condotta posta in essere da Casalini Paolo nel pubblicare il testo dell'articolo a sua firma sopra richiamato integra il reato di cui all'art. 595 c.p. anche sotto altro profilo.

Come hanno riferito all'udienza del 11/03/14 i testi escussi (Rossi Roberto e Antonio Di Paolo), e come   agevole constare dal documento cartaceo prodotto agli atti che rappresenta tale pubblicazione, nella sua parte finale (terz'ultimo rigo) l'articolo riportava, la seguente frase "... io credo che chi abbia prodotto questo testo non lo abbia fatto per amore della verit  ..."

dove cliccando sopra le parole questo testo scritte in forma sottolineata e con colorazione diversa da quella delle altre lettere, appariva e diventava consultabile il testo integrale del richiamato "dossier anonimo", la "bomba atomica dai contenuti impubblicabili" (anche a dire dello stesso Casalini vedasi inizio del suo articolo). Orbene, con la tecnica usata nella redazione del proprio articolo, contenente un link, una finestra aperta o apribile sul dossier anonimo, il Casalini Paolo ha comunicato a pi  persone (tutti coloro che hanno avuto accesso al suo articolo) il contenuto diffamatorio del dossier anonimo, cos  offendendo la reputazione del magistrato dott. Rossi Roberto.

Il fatto che il dossier fosse gi  "postato" cio  si trovasse gi  in internet, non rendeva impossibile altre, ulteriori e pi  forti forme di comunicazione rispetto a quella originaria di chi lo aveva postato.

L'art.595 c.p. e su questo punto il giudice di primo grado   incorso anche in un errore di interpretazione della legge, non punisce la semplice condotta dell'offendere scrivendo, ma quella dell'offendere comunicando (magari anche attraverso lo scritto), laddove il prodotto dello scrivere   l'oggetto di ci  che viene comunicato.

Per cui affermare, come ha fatto il giudice di primo grado, che "... Casalini deve rispondere soltanto o perch  ha scritto il pezzo a suo nome o perch  ha scritto il dossier anonimo ...".

Significa applicare erroneamente sia l'art.595 c.p. che l'art. 40 c.p.

E Paolo Casalini con la tecnica di redazione sopra utilizzata ha comunicato, come conseguenza diretta della propria condotta, ai lettori del proprio articolo, ciò che i medesimi non avrebbero altrimenti rinvenuto in maniera autonoma, in quanto trattavasi di dossier anonimo dall'esistenza peraltro a molti ignota.

L'utente di internet che avesse conosciuto l'esistenza del dossier anonimo forse avrebbe potuto prenderne visione anche a prescindere dall'articolo del Casalini.

Ma il lettore dell'articolo a firma Paolo Casalini che non avesse conosciuto l'esistenza del dossier prima, ne ha sicuramente preso visione per la comunicazione fatta dallo stesso Paolo Casalini, con le modalità sopra riferite.

Paolo Casalini, in tal modo ha comunicato, anche a chi mai avrebbe letto autonomamente il dossier anonimo, il contenuto di quest'ultimo, sulla cui idoneità ad offendere la reputazione di Rossi Roberto, per le frasi e le insinuazioni in esso contenute (sopra evidenziate e riferite da i testi escussi), non v'è neppure da dubitare. In questo caso non ha avuto dubbi (e ciò valga per valutare la particolare intensità del dolo che ha contraddistinto la sua condotta) neppure Casalini Paolo quando, nell'articolo a propria firma, ha definito "impubblicabile" lo stesso dossier anonimo.

Giova, infine sottolineare, per evidenziare anche la manifesta illogicità della sentenza di primo grado, che non è dato sapere come possa "... *il medium che contiene l'indicazione* (nдр in questo caso l'articolo a firma Paolo Casalini), *restare autonomo e distinto rispetto alla fonte* (nдр Dossier anonimo) *a cui esso rinvia ...*", dal momento che come detto trattasi di fonte anonima.

Questo e nulla di diverso è ciò che il Giudice avrebbe dovuto valutare e giudicare.

**Errata interpretazione e applicazione degli artt. 192 c.p.p., 40, 595 c.p.**

Per come il fatto deve essere ricostruito risulta chiaro che la reputazione di Rossi Roberto è stata gravemente offesa a mezzo Web come conseguenza diretta dell'azione posta in essere da Casalini Paolo, con la pubblicazione

descritta nel capo d'imputazione che è stata pienamente provata nel corso dell'istruttoria dibattimentale (art.40 c.p.) e che risulta idonea ad integrare pienamente il reato di cui all'art. 595 c.p.

\*\*\*

**Entità del danno subito dal Rossi Roberto e spettanza del relativo risarcimento.**

Il comportamento del sig. Casalini Paolo, nei confronti della parte civile, non è soltanto penalmente rilevante, ma ha comportato anche dei danni di natura patrimoniale e non.

In questa sede, pertanto, si insiste nelle richieste risarcitorie già avanzate nel corso del giudizio di primo grado e consistenti nella domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Rossi Roberto da quantificarsi in separato giudizio, nonché per l'assegnazione di una provvisoria provvisoriamente esecutiva non inferiore ad € 5.000,00= oltre alla refusione delle spese di costituzione assistenza e difesa della parte civile per entrambi i gradi di giudizio.

\*

Per tutti questi motivi, quindi, l'esponente  
chiede

Che l'Ecc. ma Corte d'Appello di Genova, voglia, in riforma della sentenza impugnata, riconosciuta, agli effetti civili richiesti, la responsabilità dell'imputato sig. Casalini Paolo in relazione al fatto descritto nel capo d'imputazione, dichiarare la sua responsabilità civile e condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. Rossi Roberto, per i fatti di cui al capo d'imputazione, da liquidarsi in separato giudizio, nonché per l'assegnazione di una provvisoria provvisoriamente esecutiva non inferiore ad € 5.000,00= oltre alla refusione delle spese di costituzione assistenza e difesa della parte civile per entrambi i gradi di giudizio.

Arezzo/Genova, 15/09/14

Autentica la firma il difensore Avv. Mauro Messeri

**NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA**

Il sottoscritto **Rossi Roberto**, nato a Foligno (Pg), il 08.10.59 e residente in Arezzo, via Tiepolo n.13, costituito parte civile nel giudizio di primo grado n. 4039/13 RGNR,-37/14 RG Trib. Genova ai fini della procedura di cui sopra, dichiaro di eleggere domicilio in Arezzo, via Roma n. 25, presso lo stu-